



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto decreto che prevede che il comitato, distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo di garanzia, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia" che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia;

Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che prevede che la garanzia del



Fondo di garanzia può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto il predetto articolo 39, comma 4, che prevede inoltre che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, registrato alla Corte di Conti il 18 giugno 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, concernente "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese";

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 2135 del 22 gennaio 2014, con la quale Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia su portafogli di finanziamenti, adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo nella seduta del 15 gennaio 2014;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

*(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti)*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,



convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono approvate le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella seduta del 15 gennaio 2014;

2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
3. Per quanto non disposto dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, si applica quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, concernente *"Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese"*.

Art. 2.  
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

IL MINISTRO  
*Firmato Guidi*